UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA – JULIJSKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

STATUTO

١	N	\Box	C	F	
	ľ	ப		_	

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

ARTICOLO 1 (OGGETTO)	Pag. 1
ARTICOLO 2 (FINALITA')	Pag. 1
ARTICOLO 3 (SEDE)	Pag. 2
ARTICOLO 4 (FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE)	Pag. 2
ARTICOLO 5 (FUNZIONI COMUNALI ESERCITATE DALL'UNIONE)	Pag. 2
ARTICOLO 6 (FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE PER CONTO DEI COMUNI)	Pag. 3
ARTICOLO 7 (REGIME DIFFERENZIATO)	Pag. 4
ARTICOLO 8 (SUBAMBITI)	Pag. 4
ARTICOLO 9 (COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E CON PRIVATI)	Pag. 5
CAPO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	
ARTICOLO 10 (ORGANI DI GOVERNO)	Pag. 5
ARTICOLO 11 (COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 5
ARTICOLO 12 (VOTI SPETTANTI A CIASCUN COMPONENTE DELL'AS- SEMBLEA)	Pag. 6
ARTICOLO 13 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 6
ARTICOLO 14 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)	Pag. 7

ARTICOLO 15 (COMMISSIONI INTERCOMUNALI) –	Pag. 8
ARTICOLO 16 (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI)	Pag. 8
CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	
ARTICOLO 17 PARTECIPAZIONE POPOLARE	Pag. 9
ARTICOLO 18 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	Pag.10
CAPO IV ORGANIZZAZIONE	
ARTICOLO 19 (SPORTELLO PER IL CITTADINO)	Pag. 10
ARTICOLO 20 (PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI)	Pag. 10
ARTICOLO 21 (PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)	Pag. 11
ARTICOLO 22 (PERSONALE)	Pag. 11
ARTICOLO 23 (DIRETTORE)	Pag. 12
ARTICOLO 24 (SEGRETARIO DELL'UNIONE)	Pag. 12
ARTICOLO 25 (PIANO DELL'UNIONE)	Pag. 13
CAPO V FINANZA E CONTABILITA'	
ARTICOLO 26 (ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA)	Pag. 13
ARTICOLO 27 (RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI)	Pag. 13
ARTICOLO 28 (ORGANO DI REVISIONE CONTABILE)	Pag. 13
ARTICOLO 29 (TESORERIA)	Pag. 14

ARTICOLO 30 (CONTROLLO DI GESTIONE)	Pag. 14
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	
ARTICOLO 31 (REGOLAMENTI)	Pag. 14
ARTICOLO 32 (ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE)	Pag. 14
ARTICOLO 33 (DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO)	Pag. 14
ARTICOLO 34 (RINVIO)	Pag. 15

ARTICOLO 34 (RINVIO)

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA

Art. 1 Oggetto

- 1 Ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale Giuliana Julijska medobčinska teritorialna unija, in seguito denominata Unione.
- 2. L'Unione è composta, in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015, con la quale è stato approvato il Piano definitivo di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014 da:
 - Comune di Trieste.
 - Comune di Muggia,
 - Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina,
 - Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina,
 - Comune di Sgonico Občina Zgonik,
 - Comune di Monrupino Občina Repentabor.
- 3. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, il presente statuto viene redatto in lingua italiana e slovena, e viene discusso e approvato dai singoli Comuni nel rispetto di particolari modalità di uso della lingua eventualmente previste dai rispettivi Statuti comunali.

Art. 2 Finalità

- 1. L'Unione persegue come obiettivi:
- a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento:
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia dell'ambiente e il razionale assetto del territorio;
- h) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera/transnazionale.
- 2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

- 3. L'Unione riconosce nella presenza della minoranza slovena un arricchimento culturale oltre che linguistico, attua, secondo i principi della Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, e promuove tutte le forme di tutela necessarie per garantire ai cittadini appartenenti alla minoranza e alle associazioni della minoranza pari dignità sociale e pari condizioni di vita e di lavoro.
- 4. L'Unione, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, così come definito dal DPR 12 settembre 2007, garantisce i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della medesima legge.
- 5. Nei territori dei singoli Comuni aderenti continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi statuti poste a tutela della minoranza slovena anche per le funzioni e i servizi previsti dagli artt. 26 e 27 o, eventualmente, delegati ai sensi dell'art.28 della L.R.26/2014; è inoltre pienamente garantito un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena non inferiore a quelli già in godimento.
- 6. Al fine di rendere effettivi e attuabili i diritti spettanti alla minoranza slovena, l'Unione adotta le misure necessarie, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna.

Art. 3 Sede

- 1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Trieste.
- 2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei Comuni aderenti possono essere altresì costituiti uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.

Art. 4 Funzioni esercitate dall'Unione

- 1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
- a) le funzioni comunali di cui agli articoli 5 e 6;
- b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

Art. 5 Funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art. 7, l'Unione esercita le funzioni comunali nelle sequenti materie con le decorrenze ivi indicate:

dal 1° luglio 2016÷

UTIGEN - 2016 - 0000091

a) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

dal 1° gennaio 2017:

- a) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- b) pianificazione di protezione civile

Dal 1 gennaio del 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'art. 62 della già richiamata legge regionale 26/2014, è esercitato dall'Unione per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'art.18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'art.18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'art.63.

dal 1 gennaio 2018

- α. Sportello unico delle attività produttive (SUAP)
- β. Le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi così come previsto dall'art.23 della legge regionale 26/2014.

Art. 6 Funzioni esercitate dell'Unione per conto dei Comuni

1. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art. 7, L'Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni nelle seguenti materie con le decorrenze ivi indicate:

dal 1° luglio 2016:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;

dal 1° gennaio 2017:

- a) servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione;
- b) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- d) statistica:
- e) catasto ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

dal 1° gennaio 2018:

- a) attività produttive;
- b) coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo:
- c) edilizia scolastica e servizi educativi e scolastici;
- d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- e) opere pubbliche e procedure espropriative;
- 2. Fatto salvo il regime differenziato di cui all'art.7, le funzioni relative alla programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza sono esercitate avvalendosi degli uffici dell'Unione e le restanti funzioni sono esercitate, nel rispetto di quanto disposto dall'art.27, commi 3, 4, 4 bis e 5, della legge regionale 26/2014, in forma associata mediante convenzione o in alternativa avvalendosi degli uffici dell'Unione, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea.
- 3. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

Art. 7 Regime differenziato

- 1. Il Comune di Trieste esercita in forma singola, come previsto dal comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 26/14, le seguenti funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014 e s.m.i.:
 - a) polizia locale e polizia amministrativa locale
 - b) gestione del personale
 - c) gestione dei servizi tributari;
- 2. Dette funzioni sono esercitate dai restanti Comuni nelle forme di cui agli artt.26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea
- 3. Ogni qualvolta l'Assemblea sia chiamata a deliberare nelle materie afferenti le funzioni per le quali il Comune di Trieste ha optato per il regime differenziato, l'Assemblea si intende validamente costituita senza computare nel quorum costitutivo il comune medesimo e senza che lo stesso possa esprimere il voto.

Art. 8 Subambiti

- 1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio possono essere istituiti subambiti ai sensi dell'art. 20 della legge regionale e s.m.i..
- 2. L'Unione individua con apposito atto regolamentare le funzioni ed i servizi di cui al comma 1) e ne disciplina il funzionamento in relazione alle specifiche esigenze.

- 3. In via iniziale fatta sempre salva la possibilità di istituire da parte dell'Assemblea, in ragione della tipologia della funzione da esercitare, dei Subambiti con diversa composizione vengono istituiti i seguenti Subambiti:
 - Subambito Comune di Muggia e Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina:
 - Subambito Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina, Comune di Sgonico - Občina Zgonik, Comune di Monrupino - Občina Repentabor
 - Subambito Comune di Muggia e Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina Comune, di Duino Aurisina-Občina Devin Nabrežina, Comune di Sgonico-Občina Zgonik e Comune di Monrupino-Občina Repentabor nei casi in cui il Comune di Trieste eserciti in forma singola, come previsto dall'art.7 del presente Statuto, alcune delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, fatta salva altra specifica composizione.
 - 4. Nel caso dell'istituzione del Subambito, la Conferenza dei Sindaci di Subambito indica, secondo le modalità di cui all'art.13, 4° comma, al Presidente dell'Unione Territoriale il dirigente o il responsabile a cui affidare le funzioni dirigenziali affinché questi provveda alla loro nomina.

Art. 9 Collaborazione con altri Enti e con privati

- 1. L'Unione promuove ed incentiva le forme di collaborazione con le altre Unioni, con gli altri Enti della Repubblica per lo svolgimento di servizi e funzioni di interesse comune in applicazione dell'art.24 della L.R. 26/2014 e D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990.
- 2. L'Unione promuove ed incentiva gli accordi con i privati e le formazioni sociali del territorio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nonché del D.Lgs. 67/2000 e della L. 241/1990.
- 3. L'Unione riconosce quale interlocutore privilegiato le altre Unioni contermini.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10 Organi di governo

- 1. Sono organi di governo dell'Unione:
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) Commissioni intercomunali

- 2.Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
- 3.L'Assemblea, il Presidente e le Commissioni intercomunali sono formati da amministratori in carica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 Composizione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
- 2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 12 Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea

Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- 15 voti per il Comune di Trieste;
- 4 voti per il Comune di Muggia;
- 2 voti per il Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina;
- 2 voti per il Comune di San Dorligo della Valle Občina Dolina;
- 1 voto per il Comune di Sgonico Občina Zgonik;
- 1 voto per il Comune di Monrupino Občina Repentabor.

Art. 13 Competenze dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
- 2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
- a) modifiche statutarie, con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;

UTIGEN - 2016 - 0000091

- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione:
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione:
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocratici;
- I) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
- m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. 6/2006
- 3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:
- a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;
- b) Subambiti:
- c) indicazione al Presidente per la nomina dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi con riferimento alle materie per le quali vige il regime differenziato di cui all'articolo 7 o per le quali si sia optato per l'attivazione di un Subambito,
- 4. Le deliberazione aventi ad oggetto i punti di cui al comma 2) lettere c), d), g), h), l) ed m) si intendono approvate con il raggiungimento di un voto ponderale, determinato ai sensi dell'art.12, pari o superiore a 20 voti. In ogni altro caso è sufficiente la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. Per le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettera c), art.8, comma 4°, e in ogni altro caso riferito alle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto, escludendo dal computo i voti spettanti al Comune di Trieste.
- 5. Per la modifica dello statuto dell'Unione, disciplinata dall'art. 10 della legge regionale 26/2014, non trova applicazione il sistema del voto ponderale.
- 6. Per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2, lettera d), lo specifico regolamento, da adottarsi con la maggioranza di cui al comma 4 primo periodo, dovrà prevedere idonei meccanismi di garanzia a favore dei comuni interessati da previsioni di particolare impatto.
- 7. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.
- 8. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito

distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

- 9. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
- 10. Qualora l'approvazione di un atto, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 8 è ridotto a venti giorni.
- 11. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 Funzionamento dell'Assemblea

- 1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
- · le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
- •le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
- •le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea;
- •l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni intercomunali.
- 3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
- 4. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, l'Assemblea si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 comuni su sei che compongono l'unione e che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3 comuni che compongono l'unione e che rappresentino almeno i due terzi dei voti ponderali spettanti agli aventi diritto al voto ed è comunque presieduta dal Vicepresidente.

Art.15 Commissioni intercomunali

- 1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire una o più Commissioni intercomunali con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi dell'Unione così da meglio rappresentare gli interessi delle Amministrazioni comunali e per rendere partecipi all'attività dell'Unione chi in ambito comunale concorre nella responsabilità politica e nella cura delle specifiche tematiche affidate all'Unione o esercitate tramite essa.
- 2. Le Commissioni sono composte dagli Assessori dei Comuni competenti per materia ed esprimono la propria volontà secondo le medesime modalità di voto previste per l'Assemblea.

Art.16 Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti con la maggioranza di cui all'art. 13 lettera h).

2. Il Presidente:

- è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, con l'autorizzazione da parte dell'Assemblea, come attore o convenuto, fatti salvi i casi di urgenza;
- nomina, entro 15 giorni dalla sua investitura, due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, quali componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarlo/a o revocarli/e;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza
- nomina, sentita l'Assemblea, il Direttore e può revocarlo;
- · sovrintende al funzionamento degli uffici;
- nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nomina, sentita l'Assemblea, i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
- può delegare ai Vicepresidenti o ai singoli componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività:
- impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- presenta il piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione.
- 3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza qualificata dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Il Sindaco rieletto non si considera cessato. In caso di approvazione di una mozione di

sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente Vicario. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.

- 5. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 6. Nell'individuazione del Presidente e dei Vicepresidenti si terrà conto qualora possibile del principio della rappresentatività di genere e di tutela della minoranza linguistica slovena.

CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17 Partecipazione popolare

- 1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.
- 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 18 Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

- 1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini, secondo le previsioni di cui all'art.2.
- 2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici tutti i dati previsti dalla legge.

- 3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
- 4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso ogni Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

Art. 20 Principi strutturali e organizzativi

- 1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il persegui mento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
- 2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
- 3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
- l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
- 4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 21 Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- 2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
- 3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
- 4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 22 Personale

- 1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
- 2. L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
- 4. Qualora i Comuni cedenti le funzioni e il personale conseguente all'UTI dovessero riprendere in carico le medesime funzioni o dovessero recedere dall'UTI o ci fosse lo scioglimento dell'UTI stesso, anche il personale trasferito rientra nella dotazione organica dei rispettivi Comuni. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente che non trova collocazione all'interno dell'UTI torna all'ente di provenienza.
- 5. L'UTI impronta le relazioni sindacali ai principi di lealtà e correttezza nel quadro di un condiviso impegno a sviluppare la qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini e la professionalità e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.

ALLEGATO Art. 23 Direttore

- 1, Il Presidente può nominare, sentita l'Assemblea, un Direttore affidandogli la gestione dell'Unione, Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione, Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente, Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
- 2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
- 3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura a evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
- 4. Il Direttore viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo,
- 5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentita l'Assemblea, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- 6. Fino alla nomina del Direttore e in ogni altro caso di vacanza del ruolo, le relative funzioni sono svolte, senza oneri aggiuntivi, da uno dei dirigenti dell'Unione o da uno dei dirigenti del Comune capofila nominato dal Presidente sentita l'Assemblea.

Art. 24 Segretario dell'Unione

- 1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente, sentita l'Assemblea, tra le figure apicali dei Comuni aderenti all'Unione o facenti parte del Subambito se istituito
- 2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 25 Piano dell'Unione

- 1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
- 2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
- 3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26 Attività economico finanziaria

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 27 Rapporti finanziari con i Comuni aderenti

- 1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
- trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa;
- trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.
- 2. I rapporti finanziari tra i Comuni aderenti sono definiti in specifiche convenzioni collegate alle concrete modalità organizzative scelte per lo svolgimento delle funzioni di cui agli art.5 e 6 del presente Statuto.

Art. 28 Organo di revisione contabile

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 29

Tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 30 Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Regolamenti

- 1 Fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Trieste; nelle materie di cui all'art. 7 trova invece applicazione in quanto compatibile il regolamento del Comune di Muggia.
- 2. I singoli comuni mantengono la propria autonomia regolamentare in ordine alla gestione dei servizi tributari e alla tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 32 Altre disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Trieste.

Art. 33 Durata, recesso e scioglimento

- 1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
- 2. I Comuni possono recedere dall'Unione con le modalità previste dalla legge vigente.
- 3. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

- 4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
- 5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 34 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.